

EUR S.p.A
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Servizio di indagini geognostiche presso il Parco degli Eucalipti

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai fini della promozione della cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure ed interventi di prevenzione e protezione. (Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/08 e s.m.i.)

Parco degli Eucalipti EUR - Roma**Tipologia lavori**

Indagini Geognostiche

Sommario

1	Introduzione	3
2	Campo di Applicazione.....	4
3	Normativa di Riferimento	4
3.1	Sicurezza	4
3.2	Antincendio	4
3.3	Impianti	5
3.4	Appalti	5
4	Definizioni.....	5
5	Informazioni generali:.....	7
5.1	Dati della committenza:	7
5.2	Dati identificativi Impresa Appaltatrice	8
6	Attività previste nell'affidamento	9
6.1	Descrizione attività.....	9
6.2	Sito oggetto del Servizio	9
7	Criteri di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.....	10
7.1	Verifica della idoneità tecnico professionale.....	10
8	Rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività	11
8.1	Rischio legato alla presenza di agenti fisici e biologici.....	11
8.2	Informativa sui rischi e misure di prevenzione e protezione.....	11
8.3	Valutazione dei rischi interferenti	12
9	Pericoli originati dall'appaltatore.....	17
9.1	Rischi residui originati dall'appaltatore	17
10	Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione	17
10.1	Coordinamento delle fasi lavorative	17
10.2	Tessera di riconoscimento	17
11	Macchine/Attrezzature impiegate	18
12	Misure generali per la sicurezza	18
12.1	Misure di prevenzione e protezione generali obblighi e divieti	18
12.2	Emergenza ed evacuazione	19
12.3	Primo soccorso	19
12.4	Servizi di soccorso esterno.....	19
13	Costi della sicurezza.....	19
14	Conclusioni	21

1 Introduzione

Il D.Lgs. 9 agosto 2008 n. 81 art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d'opera; in particolare ai commi:

- 1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture alla Ditta appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 - 2) Nell'ipotesi precedente, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 - 3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il presente documento viene redatto al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3 ovvero alla promozione della cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure ed interventi di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed a stimare i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di misure al fine di eliminare o, ove non possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 5 art. 26 D.Lgs. 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il comma 3 dell'art. 26 (modifica introdotta dall'art. 16 del D.Lgs. 106/109), esplicita la dinamicità del documento, ovvero, il documento evolve dinamicamente in funzione dello sviluppo delle attività o/e all'ingiungersi di nuove attività integrandolo di volta in volta, attraverso attività di cooperazione e coordinamento tra i Datori di Lavoro, con le indicazioni di ulteriori misure ed azioni di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente DUVRI risponde alle finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Il documento è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta economica e nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006, costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68.

Ai fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra i diversi Datori di Lavoro finalizzata dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

2 Campo di Applicazione

Il presente documento si applica ai luoghi e locali di lavoro della committenza e quelli afferenti le sedi di Società per conto della quale vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto nei casi in cui EUR S.p.A. si configura quale Datore di Lavoro-Committente.

Il presente documento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza della Società.

Ai fini del presente documento, si definisce interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

3 Normativa di Riferimento

3.1 Sicurezza

D.lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) e successive modifiche ed integrazioni. (*D.lgs. 106/2009, art. 32 del D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/08/2013n.98.*)

3.2 Antincendio

10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DPR 1 agosto 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.3 Impianti

DM 37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo II-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

3.4 Appalti

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Determina del 5 marzo 2008 n° 3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

4 Definizioni

Appaltatore/ Assuntore:	soggetto che assume in appalto un lavoro o un servizio.
Appalti pubblici:	contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
Appalti pubblici di forniture:	i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3 lett. tt) D.Lgs. 50/2016).
Appalti pubblici di servizi:	contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli appalti pubblici di lavoro di cui all'art. 3 lett. II del D.Lgs. 50/2016 (art. 3 lettera ss) D.Lgs. 50/2016).
Committente	Soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa, di seguito identificato come Stazione Appaltante.
Contratto d'appalto	Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Contratto d'opera	Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Contratto di somministrazione:	Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Datore di lavoro:	<p>il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 lett. c D.Lgs 81/08).</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.</p>
Datore di lavoro committente	<p>soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.</p>
Luoghi di lavoro	<p>luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.</p>
DUVRI	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.</p>
Pericolo:	<p>proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.</p>
Rischi interferenti:	<p>tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva le cui attività si sovrappongono a quelle specifiche del luogo di lavoro. Tali rischi sono evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</p>
Rischio residuo:	<p>rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.</p>
Stazione appaltante:	<p>l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs. 163/2006.</p>
Valutazione del rischio:	<p>valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.</p>

5 Informazioni generali:

5.1 Dati della committenza:

Ragione Sociale	EUR S.p.A.
Indirizzo Sede legale	Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16)
Telefono	+39 06 542510
Fax	+39 06 54252277
Partita IVA	2117131009
Settore produttivo	Terziario (Immobiliare)

Personale del sistema per la gestione della sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b, del D.Lgs. 81/08	Dott. Enrico Pazzali	Tel. 06-54252276 (segreteria)
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	Ing. Raffaella De Prisco	Tel. 06-54252136
R.S.P.P.	Geom. Fabio Giusepponi	tel. 06-54252152
A.S.P.P.	Geom. Andrea Nardiello	Tel. 06-54252086
Medico Competente	Dott.ssa Francesca Romana Proietti studio: Via Palmiro Togliatti 1639 int.2 Roma	tel. 06-64850292 fax 06-7024433
R.L.S.	Sig. Mauro Cappelletto	tel. 06-54252137

Personale designato alla gestione delle Emergenze

Palazzo Uffici – via Ciro il Grande, 16 – 00144 Roma

Coordinatore Addetto alla gestione delle emergenze Palazzo Uffici	Sig. Bruno Valentini	tel. 06-54252290
Sostituto Coordinatore Addetto alla gestione delle emergenze Palazzo Uffici	Sig.ra Federica Berarducci	tel. 06-54252280
Addetti alla gestione delle emergenze	Sig. Alfonso Buccini	Tel. 06-54252267
	Sig.ra Orietta Ileana Rucci	Tel. 06-54252283
	Sig.ra Giancarla Giacobino	Tel. 06-54252143
	Sig.ra Cecilia Pace	Tel. 06-54252298
	Sig.ra Antonietta Zaccagnino	Tel. 06-54252183
	Sig. Andrea Nardiello	tel. 06-54252086
	Sig. Marco Manni	Tel. 06-54252084

5.2 Dati identificativi Impresa Appaltatrice

Ragione Sociale	
Indirizzo Sede legale	
Fax	
Partita IVA	
Settore produttivo	

Personale con funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b, del D.Lgs. 81/08		
R.S.P.P.		
Medico Competente		
R.L.S.		
Preposto di riferimento per l'appalto		
Addetti alla gestione delle emergenze		

6 Attività previste nell'affidamento

6.1 Descrizione attività

I servizi di cui il presente documento consistono nell'accertamento della presenza nel substrato del Parco degli Eucalipti dell'EUR a Roma, di cavità superficiali e individuazione di possibili aree a rischio, finalizzato allo studio mediante indagini e analisi dati, della situazione presente in sito e alla redazione di Relazione Geologica comprensiva di indicazioni risolutive ai fini della progettazione dei necessari interventi di messa in sicurezza. Le attività si svolgono fuori dalle sedi di lavoro del committente.


6.2 Sito oggetto del Servizio

IL sito interessato alle indagini descritte al capitolo precedente si trova nel Comune di Roma, quartiere Eur. L'area è ricompresa tra Via delle Tre Fontane, Via della Musica e Via Laurentina denominato Parco degli Eucalipti di proprietà del Committente.

Tale area è sotto la responsabilità giuridica del Committente ma non è inquadrabile quale luogo di lavoro della EUR s.p.a.

Stralcio planimetrico dell'area

In rosso la delimitazione dell'area interessata alle indagini geognostiche



7 Criteri di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Promuove la cooperazione sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinano tali interventi tramite reciproca informazione tra Datori di Lavoro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Il presente D.U.V.R.I. valuta esclusivamente i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività del personale della Committenza operante nei siti e le attività relative all'appalto, oltre ad individuare, nei casi previsti dal comma 3-ter dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, alla valutazione dei rischi standard, relativi alla tipologia dei lavori, che potenzialmente potrebbero derivare dalla loro esecuzione.

Le valutazioni dei rischi specifici riferiti alle attività dell'impresa esecutrice rientrano nelle competenze proprie del Datore di Lavoro dell'impresa stessa.

7.1 Verifica della idoneità tecnico professionale

L'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è verificata prima della formalizzazione dell'affidamento del Servizio di Manutenzione con la verifica della seguente documentazione:

Imprese:

1. una copia del certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciata nel periodo non antecedente a sei mesi;
2. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR. 28/12/2000 n.445;
3. una copia della copertura assicurativa RCT e RCO;
4. il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
5. una copia del libro matricola con la dicitura "conforme all'originale" controfirmata dal datore di lavoro;
6. Nominativo RSPP;
7. Nominativo RLS;
8. Nominativi degli addetti al servizio antincendio ad addetti al Pronto Soccorso;
9. Nominativo del medico competente (se nominato);
10. Copia del DVR in riferimento alle attività previste dal contratto (art. 18-19 D.Lgs. 81/2008) o del piano di cooperazione e coordinamento;
11. Copia del Libro Unico e del Registro Infortuni;
12. Formazione ed informazione dei lavoratori;
13. Mezzi/attrezzature disponibili e relative certificazioni per l'esecuzione dei lavori;
14. Elenco dei dispositivi di protezione individuali;
15. Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
16. Elenco delle maestranze autorizzate all'accesso nelle aree;
17. Eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto al DVR o piano di cooperazione e coordinamento, adottate in relazione alla specificità delle attività svolte.

Lavoratore autonomo:

- una copia del certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciata in un periodo non antecedente a sei mesi;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR. 28/12/2000 n.445;
- una copia della copertura assicurativa RCT e RCO.
- In caso di sub-appalto il datore di lavoro Committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei

subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti.

8 Rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività

Intervento verrà svolto in area esterna con destinazione a parco pubblico. In tale area non si svolgono attività lavorative della EUR s.p.a. se non quella di sorveglianza tramite impresa di manutenzione.

Per tali aree sono stati individuati i seguenti rischi.

- urti
- caduta di cose dall'alto
- caduta a livello
- inciampo
- urti ed impatti
- scivolamento
- schiacciamento da movimentazione (carrelli, oggetti trasportati ecc.)
- seppellimento per smottamento del terreno
- eventi climatici.

8.1 Rischio legato alla presenza di agenti fisici e biologici

Nei luoghi in cui si svolgono le attività della committenza non si sono riscontrati, per le operazioni attinenti alle lavorazioni in oggetto, rischi da interferenze legati ad agenti biologici (presenza di agenti biologici) o di natura fisica (rumore, vibrazioni ecc.).

Nel caso che in un luogo di lavoro si dovessero venire a creare situazioni di rischio legate ai rischi sopra descritti, il committente informerà la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di situazioni pericolose, come ad esempio di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

8.2 Informativa sui rischi e misure di prevenzione e protezione

I lavoratori, prima dell'inizio della propria attività lavorativa, dovranno essere adeguatamente informati sui rischi specifici presenti ed i rischi a cui sono esposti in relazione dell'attività svolta, e si dovranno attenere a tutte le misure di protezione e prevenzione indicate.

8.3 Valutazione dei rischi interferenti.

Al fine di giungere alla "Stima dei rischi" viene utilizzata la seguente matrice di rischio:

		GRAVITA' DEL RISCHIO DA INTERFERENZA		
		Lieve (L)	Moderato (M)	Grave (G)
PROBABILITA' CHE SI VERIFICHINO UNA INTERFERENZA	Improbabile (I)	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	poco Probabile (PP)	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Molto Alto
	Probabile (P)	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Molto Alto
	Molto Probabile (MP)	Rischio Basso	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

Matrice di Rischio

Identificazione dell'accettabilità, tollerabilità e non accettabilità dei livelli di rischio.

Categoria di Rischio	Valutazione tollerabilità
Molto basso	Accettabile (rischio insignificante o per le caratteristiche proprie od in seguito all'applicazione delle misure di sicurezza previste)
Basso	Rischi che possono risultare tollerabili (solamente se si applicano le misure per la riduzione del rischio previste nella valutazione del rischio, altrimenti il rischio rimane non accettabile)
Medio	
Alto	
Molto Alto	Non accettabile (rischio che, a prescindere dai vantaggi ottenibili, di fatto vieta di svolgere il lavoro)

Quando il livello di rischio è oltre il rischio accettabile preventivamente stabilito, si dovranno attuare misure per la riduzione di questo. Tali misure potranno essere di riduzione alla probabilità di accadimento (preventive) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive).

Scala dell'indice delle probabilità di accadimento degli eventi (P)

Improbabile (I)	Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quella in corso.
Poco Probabile (PP)	Una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
Probabile (P)	Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine lavorazioni non connesse tra loro.
Molto Probabile (MP)	Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per lavorazioni non connesse tra loro.

Scala dell'indice del danno potenziale (D)

Lieve (L)	Un'impresa/azienda utilizza unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
Moderato (M)	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed operano in condizioni di media pericolosità lavori con utilizzo di modeste opere provvisorie (trabattello, scala a pioli, ecc.).
Grave (G)	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva o ad utilizzare D.P.I.

Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati valutati i rischi ed individuato le misure da adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze dove non eliminabili.

Di seguito le tabelle di valutazione dei rischi con indicazione delle misure e comportamenti da adottare dal committente e dall'impresa esecutrice.

Rischio gestionale

Tipologia di rischio		Interferenza	
Rischi legati alla carenza di informazione e formazione dei lavoratori riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze.		Mancata conoscenza delle reciproche attività.	
Stima del Rischio	Probabilità accadimento	Poco Probabile	Rischio Medio
	Danno Potenziale	Moderato	
Misure e comportamenti da adottare da parte			
dell'appaltatore		del committente	
La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. I dipendenti della società appaltatrice si presentano prima dell'effettuazione delle lavorazioni con l'apposito tesserino di riconoscimento.		Il committente informa la società appaltatrice riguardo le modalità operative delle proprie attività, così come riportato nello specifico paragrafo del presente documento e la tiene informata rispetto ad eventuali variazioni delle suddette modalità operative.	

Rischio legato agli ambienti di lavoro

Tipologia di rischio		Interferenza	
Rischi legati alla carenza del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza riferite ai rischi specifici dei luoghi di lavoro.		Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti.	
Stima del Rischio	Probabilità accadimento	Probabile	Rischio Alto
	Danno Potenziale	Moderato	
Misure e comportamenti da adottare da parte			
dell'appaltatore		del committente	
<p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il personale tecnico che dovrà accedere ad aree particolari (ad esempio locali tecnici) dovrà essere informato e formato sui rischi specifici dei locali presenti in tali locali, sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza; • rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dei luoghi di lavoro; • impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; • usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; • obbligo di riferire circa situazioni di potenziale pericolo. 		Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata ed alle misure di prevenzione e protezione.	

Rischio legato alla presenza di altre imprese

Tipologia di rischio		Interferenza	
E' possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro (es. Impresa di manutenzione del verde, altre Ditte di manutenzione)		Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese	
Stima del Rischio	Probabilità accadimento	Probabile	Rischio Alto
	Danno Potenziale	Moderato	
Misure e comportamenti da adottare da parte			
dell'appaltatore		del committente	
La società appaltatrice dovrà stabilire al momento con il committente e altri datori di lavoro eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche. Tali misure dovranno essere integrate alla presente valutazione.		Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni con le operazioni della società appaltatrice. Promuove le necessarie riunioni di coordinamento e concorda di concerto con tutti i datori di lavoro coinvolti le misure di prevenzione e protezione necessarie. Il committente informa tutte le società riguardo ai possibili rischi e le informa della presenza di altre imprese.	

Rischio durante le fasi ispettive di sopralluogo

Tipologia di rischio		Interferenza	
Infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, seppellimento		Possibile presenza di personale del committente; possibile presenza di impianti e attrezzature in funzione	
Stima del Rischio	Probabilità accadimento	Probabile	Rischio Molto Alto
	Danno Potenziale	Grave	
Misure e comportamenti da adottare da parte			
dell'appaltatore		del committente	
<p>Durante le fasi di sopralluogo l'appaltatore sospende le attività e mette in sicurezza le attrezzature.</p> <p>Prima di far accedere i tecnici della committenza nell'area delle lavorazioni informa i medesimi sulle attività in corso e dei pericoli presenti, i possibili rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottati. Se necessario fornisce i D.P.I. ai tecnici della committenza.</p>		Informa preventivamente dei sopralluoghi del personale tecnico di sorveglianza tecnica amministrativa sui lavori.	

Rischio presenza di persone durante le lavorazioni

Tipologia di rischio		Interferenza	
Infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, cadute di oggetto dall'alto, seppellimento.		Possibile presenza di personale della committenza; possibile presenza di impianti in funzione.	
Stima del Rischio	Probabilità accadimento	Probabile	Rischio Alto
	Danno Potenziale	Moderato	
Misure e comportamenti da adottare da parte			
dell'appaltatore		del committente	
<p>Prima di iniziare gli interventi accertarsi che non siano presenti altre persone e posizionare il cartello divieto di accesso al personale non addetto ai lavori.</p> <p>Delimitazione, delle zone di intervento in promiscuità con le attività del committente, con idonee delimitazioni che non consentano l'accesso. In caso di lavori in altezza con scale o trabattelli interdire mediante l'installazione e/o recinzione tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le attività lavorative; installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;</p> <p>Negli spostamenti prestare attenzione alla presenza di altro personale e segnalare la propria presenza.</p> <p>Rimuovere tempestivamente gli scarti delle lavorazioni.</p>		<p>Il committente, nella programmazione delle lavorazioni prioritariamente fa sì che non ci sia sovrapposizione temporale tra le proprie attività e quelle dell'appaltatore.</p> <p>Informa il proprio personale del programma delle lavorazioni.</p> <p>Esige dal proprio personale il rispetto della segnaletica di sicurezza.</p> <p>Nomina un preposto che vigilerà sull'attuazione delle misure di sicurezza.</p> <p>L'appaltatore viene informato degli eventuali mutamento delle attività che giornalmente vengono svolte.</p>	

9 Pericoli originati dall'appaltatore

Per quanto non già definito l'appaltatore darà evidenza nella redazione del proprio PSC o PSS quale proprio Documento di Valutazione dei Rischi, in riferimento alle le opere oggetto del DUVRI.

9.1 Rischi residui originati dall'appaltatore

- caduta di oggetti dall'alto;
- elettrocuzione;
- polveri;
- proiezione di materiale;
- urti impatti.

Per quanto non già definito, l'Appaltatore ne darà evidenza nel corso della riunione di Coordinamento affinché lo si riporti nel relativo Verbale e si aggiorni, se necessario, il presente Documento.

10 Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

I datori di lavoro (committente, appaltatore ivi compresi i subappaltatori) hanno l'obbligo di:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A valle dell'esame della documentazione presentata e delle informazioni fornite dall'appaltatore verrà redatto il verbale di coordinamento il quale conterrà eventuali ulteriori misure di prevenzione ad integrazione del presente documento. Il verbale sottoscritto dalle parti sarà parte integrante del presente documento.

Riunioni periodiche

Il committente e l'appaltatore effettueranno periodici incontri al fine di assicurare il coordinamento delle attività e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

10.1 Coordinamento delle fasi lavorative

Le azioni di cooperazione e coordinamento, attraverso L'organizzazione di specifici incontri e riunioni dovranno essere effettuate, se necessarie, anche in corso d'opera al fine di:

- scambiarsi informazioni e, del caso documentazione di supporto, al fine di rendersi reciprocamente edotti circa lo se stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;
- prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo e tali da rendere necessario ed opportuno adeguare e/o modificare in parte o totalmente misure e procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- evidenziare eventuali situazioni di pericolo o di rischio.

10.2 Tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

11 Macchine/Attrezzature impiegate

Nello svolgimento delle attività l'appaltatore ha l'onere di verificare lo stato di conservazione dei requisiti di sicurezza e di segnalare alla Committenza eventuali sopraggiunte difformità e, nel caso, vietare l'uso delle macchine/attrezzature.

L'utilizzo di attrezzature, macchine e apparecchiature presenti nei siti è consentita solo ed esclusivamente previa esplicita autorizzazione del responsabile della struttura.

L'appaltatore ha l'obbligo di formazione ed informazione ai propri lavoratori rispetto ai rischi connessi alle attività legate all'utilizzo delle Macchine/attrezzature.

12 Misure generali per la sicurezza

12.1 Misure di prevenzione e protezione generali obblighi e divieti

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs.81/08).
2. Indossare abbigliamento idoneo all'espletamento del servizio.
3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d'uscita.
4. Consegnare e sorvegliare che vengano utilizzati i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Non accedere nei locali tecnici ed in tutte le aree nelle quali sia espressamente vietato se non autorizzati.
9. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc..).
10. Attenersi alle disposizioni aziendali fornite riguardo ai comportamenti da adottare in caso di emergenza/evacuazione.

In particolare, per lavori su impianti elettrici con elementi attivi in tensione, il lavoratore dovrà essere in possesso dell'attestazione di frequenza al corso di formazione, secondo i casi, PAV PES PEI che fornisce gli elementi di completamento della formazione professionale per gli addetti ai lavori elettrici (come dettato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, dal D.Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) con particolare riguardo all'acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori elettrici in sicurezza.

I rischi derivanti da lavorazioni su impianti elettrici in presenza di parti in tensione non protetti sono rischi propri dell'attività dell'appaltatore il quale provvederà ad adottare le più idonee misure di sicurezza in conformità all'art. 82 del D.Lgs. 81/8 ed eseguiti nel rispetto delle condizioni in esso indicate.

Verifiche effettuate e informazioni fornite dal committente

Il committente richiede, in fase di affidamento, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformità attraverso la richiesta all'appaltatore/prestatore d'opera degli attestati di conformità e delle verifiche periodiche.

12.2 Emergenza ed evacuazione

Coordinare le azioni ed i comportamenti da tenere in caso di emergenza e/o di evacuazione.

Ove ci sia la percezione di un potenziale pericolo è necessario avvertire immediatamente i lavoratori ed il personale addetto.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice operanti all'interno della sede, nel caso in cui individuino un principio di incendio, avvertano una probabile fuga di gas, avvertano un evento sismico, ed in ogni altro caso di emergenza, allertano il personale addetto alla gestione delle emergenze, il quale avvierà le procedure previste. Il personale dell'impresa appaltatrice eseguirà con diligenza gli ordini impartiti e si recherà presso il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione dell'emergenza. Il personale dell'impresa appaltatrice avrà cura di informare li soccorritori dell'eventuale assenza, nel luogo sicuro, di persone che si trovavano nella sede affinché questi si attivino per cercarle qualora fossero rimaste all'interno dei locali.

Ove la situazione di emergenza si verifichi in orario in cui è presente solo il personale dell'appaltatore, detto personale avvia ed esegue autonomamente le procedure di emergenza; allo scopo, ricevono specifica informazione e formazione da parte dell'impresa appaltatrice.

12.3 Primo soccorso

Coordinare le azioni ed i comportamenti da tenere in caso di emergenza legata ad incidenti/infortuni che richiedano un primo soccorso. Nel caso che l'incidente/infortunio sia avvenuto nel luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il personale deve interrompere il proprio lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni.

Il personale dell'impresa appaltatrice in possesso di idoneo addestramento, informazione e formazione presterà l'assistenza necessaria all'infortunato, secondo la propria autonoma valutazione.

12.4 Servizi di soccorso esterno

Servizi di soccorso esterno che possono essere chiamati in caso di emergenza:

- Vigili del Fuoco – Telefono: 115
- Pronto soccorso medico – Telefono: 118
- Carabinieri – Telefono: 112
- Polizia di Stato – Telefono: 113

13 Costi della sicurezza

Art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*. Nell'appalto oggetto del presente documento, i rischi interferenti verranno mitigati, principalmente, tramite l'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo. I rischi interferenti residui saranno mitigati con l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione quali ad esempio elencate di seguito:

- informazione del personale delle ditte sulle procedure di emergenza e comportamentali di cui al presente documento;
- riunioni di coordinamento periodiche;
- ove necessario adozione di idonee opere provvisorie finalizzate alla delimitazione delle aree di lavoro.

Stima dei costi della sicurezza.

Elemento di costo	Importo (€)	
informazione del personale sulle procedure di emergenza e comportamentali e riunioni di coordinamento	n. 3 x 1 x € 45,11	€ 135,33
Nastro a bande bicolore per limitazione aree	n. 5 x € 3,41	€ 17,05
Cartellonistica per segnaletica di sicurezza		€ 20,00
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:		
Allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione fine lavori	4 x n. 30 x € 1,20	€ 144,00
Costo utilizzo mensile	n. 30 x € 0,32	€ 9,60
	SUB TOTALE	€ 325,98
	Arrotondamenti	€ 0,02
	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€326,00

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad **euro 326,00**

I costi della sicurezza fanno riferimento a quanto indicato dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08

Nei costi per la sicurezza relativi ai rischi di interferenza non sono compresi i costi per l'adozione delle misure di prevenzione riferiti ai rischi specifici dell'attività propria dell'impresa appaltatrice.

14 Conclusioni

L'appaltatore, prima dell'effettivo inizio delle attività, prende visione del DUVRI con le eventuali integrazioni, verifica le condizioni di sicurezza e, in cooperazione con la stazione appaltante se lo ritiene necessario, presenta proposte integrative relativamente a diverse misure organizzative o comportamentali. Tali proposte saranno integrate al DUVRI di dettaglio e faranno parte dei documenti contrattuali.

Nel caso che l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dalla Committente e dal Fornitore (od eventualmente dovuti alla presenza di altri Appaltatori), l'appaltatore nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e l'indicazione delle misure di eliminazione degli stessi in contraddittorio con la stessa Committente e/o gli eventuali altri Appaltatori mediante la stesura del "VERBALE DI COORDINAMENTO ATTIVITÀ INTERFERENTI", ad integrazione al presente Documento.

Durante la riunione di coordinamento:

- Sarà indicato il referente dell'impresa appaltatrice, il quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento al referente per l'esecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell'impresa gli eventuali cambiamenti e alle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- Saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.

Con la sottoscrizione del D.U.V.R.I. l'impresa appaltatrice si impegna a:

- Trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e sue successivi aggiornamenti ai propri lavoratori;
- In caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualità di appaltatore committente, a corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte predisporrà una "dichiarazione congiunta" da far sottoscrivere alle ditte.

Il presente documento è stato redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Sicurezza EUR S.p.a.

Responsabile del Servizio Sicurezza EUR S.p.a.
Data e Firma

Il Datore di Lavoro
Data e Firma

Firma per accettazione del presente D.U.V.R.I (dopo aver valutato tutti i rischi ed aver discusso il documento con i soggetti interessati):

Titolare della Ditta appaltatrice:
Data e firma

Allegato 1

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
(COMPILARE A CURA DEL COMMITTENTE E DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da

L'Impresa esecutrice

Rappresentata da:

In data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro, con particolare attenzioni alle interferenze;
- aggiornamento del D.U.V.R.I;
- esame eventuale del crono programma;
- altro

Eventuali azioni da intraprendere:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data _____

Il Committente

L'impresa esecutrice

.....

.....